



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO

- VISTO l'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", il quale prevede che "*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*";
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*", e in particolare l'articolo 1;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*";
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*", e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" e in particolare l'articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, di “*Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica*”;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, di “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, e in particolare l’articolo 16, comma 1, e l’allegato A punto 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, di “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, di adozione delle “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle “*Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di “*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di “*Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39*”;
- VISTA l’ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191, recante “*Calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2021/2022*”;
- VISTA la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 avente ad oggetto “*Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti – disposizioni a carattere transitorio per l’a. s. 2019/2020*” e ritenuto di confermarne la validità per l’anno scolastico 2021/2022, come disposto con nota direttoriale 8 settembre 2021, n. 21059;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;
- VALUTATA la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l’andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
- RITENUTO necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell’impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all’esame di Stato;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022 e il conseguente parere, approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022, con il quale si richiede lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con le modalità previste dall’ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52;
- RITENUTO di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell’anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all’ordinarietà del percorso scolastico;



Ministero dell'Istruzione

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca”, nonché della dirigenza scolastica;

ACQUISITI i pareri favorevoli della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 9 marzo 2022

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
 - c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
 - d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

Articolo 2

(Espletamento dell'esame di Stato)

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.



Ministero dell'Istruzione

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
 - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
 - c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
10. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

Articolo 3

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della



Ministero dell'Istruzione

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Articolo 4

(Esame di Stato per i candidati privatisti)

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Articolo 5

(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Articolo 6

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Ministero dell'Istruzione

2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio.
3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

Articolo 7

(Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da:
 - a) prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale;
 - b) prova scritta relativa all'asse matematico;
 - c) colloquio pluridisciplinare.
2. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello.
3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica.
4. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
5. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191.
7. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
8. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2023.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 8

(Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza)

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Articolo 9

(Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza.

Il Ministro dell'Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Vista** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Vista** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Vista** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- Visto** il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare l'articolo 45;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti e, in particolare, l'articolo 6;
- Vista** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visto** in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 62/2017, concernente lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, in particolare, l'articolo 7;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante Disciplina della scuola italiana all'estero;
- Considerata** la necessità di disciplinare in modo organico l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse, come indicate dagli articoli 5, 6, 7 e 10 del citato decreto legislativo n. 62/2017;
- Visto** il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica istruzione nell'adunanza del 20 settembre 2017;
- Ritenuto** di poter accogliere le proposte di modificazione al testo del decreto formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;

- Considerata** l'opportunità di accogliere solo parzialmente la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di attribuire le funzioni di Presidente della commissione d'esame, in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico, ai soli docenti appartenenti al ruolo della scuola secondaria, in quanto tale previsione deve esercitarsi nei limiti stabiliti dalla legge;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di eliminare, all'articolo 12, comma 2, le parole "senza utilizzare frazioni decimali" poiché la "votazione in decimi", definita dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, fa riferimento ad una scala di dieci valori escludendo così la possibilità di utilizzare valori non interi che farebbero riferimento ad una scala di più valori; nonché al fine di garantire uniformità nelle modalità di attribuzione dei voti alle prove scritte e orali in tutte le commissioni;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima, in quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n. 62 fa espresso riferimento ad una sola prova di lingua, ancorché articolata in due sezioni
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a espungere la locuzione "se necessario" dall'articolo 14 comma 10 del presente decreto al fine di non sottrarre alla competenza della Commissione di esame la valutazione circa la necessità di prove differenziate in ragione del piano didattico personalizzato dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia;
- Considerata** l'opportunità di accogliere solo parzialmente la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di precisare la composizione della commissione d'esame poiché con la formulazione proposta sarebbero esclusi gli insegnanti di sostegno assegnati alla classe;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a escludere la possibilità, nella redazione della prova di matematica, di fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale, in quanto una tale esclusione limiterebbe la possibilità della commissione di costruire la prova in coerenza con il percorso didattico svolto e considerato che la formulazione del decreto lascia la possibilità e non determina alcun obbligo;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a sostituire, all'articolo 12 comma 3 del presente decreto, la formulazione "ancorché distinta in sezioni" con la formulazione "qualora distinta in sezioni" in quanto risulterebbe esclusa la valutazione in decimi nel caso di una prova di lingua con una sola sezione;

DECRETA

Articolo 1

(Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)

1. Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso

alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

2. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

Articolo 2

(Ammissione all'esame dei candidati interni)

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.

Articolo 3

(Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.
6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

Articolo 4

(Sedi di esame e Commissioni)

1. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.
2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.
4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.
6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.
7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Articolo 5

(Riunione preliminare e calendario delle operazioni)

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:
 - a) riunione preliminare della commissione;
 - b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
 - c) colloquio;
 - d) eventuali prove suppletive.
3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Articolo 6 ***(Prove d'esame)***

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Articolo 7 ***(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)***

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Articolo 8

(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 - a) problemi articolati su una o più richieste;
 - b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 9

(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
 - a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 10

(Colloquio)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Articolo 11

(Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Articolo 12

(Correzione e valutazione delle prove)

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Articolo 13

(Voto finale e adempimenti conclusivi)

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Articolo 14

(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.
12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Articolo 15

(Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.
5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
7. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

Articolo 16

(Esame di Stato nelle scuole italiane all'estero)

1. Le norme del presente decreto si applicano anche alle alunne e agli alunni che sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole italiane all'estero, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
2. L'ammissione all'esame di Stato avviene in assenza dell'espletamento delle prove predisposte dall'Invalsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 17

(Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale.

Articolo 18

(Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di svolgimento degli esami di Stato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca, è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte dell'esame di Stato.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Il Ministro

F.to Sen. Valeria Fedeli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'articolo 10 concernente modelli di certificazione nazionali;
- Vista** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Vista** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Vista** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Visto** il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e, in particolare il "Profilo dello studente";
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3, concernente il "Sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Visto** il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
- Vista** la "New skills Agenda for Europe", adottata dalla Commissione europea in data 10 giugno 2016;
- Vista** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visto** in particolare, l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 62/2017, concernente la certificazione delle competenze nel primo ciclo;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, in particolare, l'articolo 7;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante Disciplina della scuola italiana all'estero;
- Considerato** che in base a quanto previsto dal citato articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 il modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Tenuto conto** degli esiti della sperimentazione triennale di modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, avviata con circolare 13 febbraio 2015, n. 3;
- Visto** il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 20 settembre 2017;
- Ritenuto** di poter accogliere le proposte di modificazione al testo del decreto formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, tendente ad inserire nelle premesse il riferimento al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, in quanto riferito al secondo ciclo di istruzione;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione volta ad attribuire a INVALSI la competenza ad adattare i modelli di certificazione delle competenze per le scuole di lingua slovena, in quanto di competenza dell'Ufficio per l'Istruzione in lingua slovena, istituito con la Legge

23 febbraio 2001, n.38, articolo 13 comma 1, ferma restando la possibilità per l'Ufficio di avvalersi di INVALSI;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità della certificazione delle competenze)

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Articolo 2

(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Articolo 3

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A.
2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Articolo 4

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.
2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

4. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

6. Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma 1 è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.

Articolo 5

(Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti ai modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3 e 4.

2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano – l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, può adattare le sezioni del modello di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, alle specifiche esigenze linguistiche anche avvalendosi del supporto di INVALSI.

3. L'INVALSI provvede, d'intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all'adattamento in lingua tedesca, ladina e slovena degli indicatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Articolo 6

(Norme finali)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ai modelli nazionali di certificazione di cui agli articoli 3 e 4 a seguito di innovazioni ordinamentali.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.

Il Ministro
f.to Sen. Valeria Fedeli